CARCANO, *ministro del tesoro*. Oramai la discussione è stata abbastanza ampia. Il disegno di legge sarà approvato da questo ramo del Parlamento e molto probabilmente anche dall'altro, e diventerà legge. Allora faremo nel bilancio di assestamento gli stanziamenti opportuni, perchè la legge abbia la sua applicazione.

CREDARO. Bisognerebbe allora dire nell'articolo: « nel bilancio di assestamento », come ha ripetuto l'onorevole ministro del tesoro. Quindi bisognerà modificarlo così.

PRESIDENTE. Ma è sempre il bilancio dell'anno in corso che avrà delle variazioni.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È sempre lo stesso il bilancio.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 62 *ter*, aggiuntivo, che prenderà il numero 63. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Viene ora l'articolo 63, che prenderà il numero 64, e che è il seguente:

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, udito il Consiglio di Stato a sezioni riunite, il regolamento per la esecuzione della presente legge.

A questo articolo 63, che diventa 64, l'onorevole Credaro propone questa aggiunta:

« Nel regolamento saranno stabilite le norme al fine di istituire il tirocinio presso le scuole classiche tecniche e normali, per gli abilitati allo insegnamento in dette scuole ».

L'onorevole Credaro ha facoltà di parlare.

CREDARO. L'emendamento l'ho già svolto diffusamente ed aspetto la risposta dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Onorevole ministro della pubblica istruzione, accetta la proposta dell'onorevole Credaro?

BIANCHI LEONARDO, *ministro della istruzione pubblica*. Prego l'onorevole Credaro di non insistere nel suo articolo aggiuntivo, perchè la discussione su questo argomento fu già molto ampia sull'articolo, in cui si parlava del tirocinio nelle scuole. Io ebbi allora a dire, che il tirocinio per la parte teoretica e didattica si può fare presso la scuola di magistero e che può essere ammesso nelle scuole medie; però senza avere privilegi, e senza turbare il buon andamento della scuola.

Con queste osservazioni mi pare non sia opportuno prescriverlo nella legge.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole ministro, ella non accetta la proposta dell'onorevole Credaro?

BIANCHI LEONARDO, *ministro della istruzione pubblica*. Non l'accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Credaro insiste nella sua proposta?

CREDARO. Debbo fare osservare all'onorevole ministro che la mia proposta risponde perfettamente al suo pensiero, perchè dà facoltà al potere esecutivo di ordinare a suo talento il tirocinio: non c'è nessuna limitazione, nessuna modalità. Aggiungo che in questa forma era stata accettata da lui, quando si discusse a lungo del tirocinio.

BIANCHI LEONARDO, *ministro della istruzione pubblica*. L'accetto sotto forma di raccomandazione in correlazione della discussione fatta in riguardo, e ne terrò conto nel regolamento da farsi.

PRESIDENTE. Dunque il ministro, in sostanza, accetta il contenuto dell'aggiunta dell'onorevole Credaro.

CREDARO. Ma vorrei che fosse votato come ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, l'onorevole Credaro vorrebbe che la sua proposta fosse votata come ordine del giorno.

FORTIS, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma l'ha già accettata come raccomandazione!

PRESIDENTE. Allora metto a partito l'articolo 63, che diventa 64.

(*È approvato*).

Ora, prima dell'ultimo articolo, vi sono gli articoli aggiuntivi.

Gli onorevoli Callaini e Merci non sono presenti. S'intende che abbiano ritirato la loro proposta.

L'onorevole Landucci ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

« Agli istituti pareggiati obbligatori per legge si applicheranno tutte le disposizioni della legge presente, fermo restando il disposto dell'articolo 4 della legge 25 febbraio 1892, n. 71 ».

L'onorevole Landucci ha facoltà di parlare.

LANDUCCI. Fra gli istituti pareggiati alcuni pochi ve ne sono, i quali, sino da quando si costituì il Regno d'Italia, sono obbligatorî per legge; ve ne sono in Toscana per una legge del 1860 e nell'Emilia